

STATUTO TELECOM ITALIA S.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

La Società è denominata "TELECOM ITALIA S.p.A."

Articolo 2

La Società ha sede a Milano.

Articolo 3

La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, compresi sistemi spaziali a mezzo satelliti artificiali, stazioni radioelettriche, anche a bordo di navi, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;
- lo svolgimento di attività connesse o comunque utili al perseguimento dello scopo sociale, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le società operanti nel campo delle attività manifatturiere elettroniche ed assicurative;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

Articolo 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 8.868.946.358,25, suddiviso in n. 10.329.435.946 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, ed in n. 5.795.921.069 azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,55 cadauna.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione

corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea del 26 maggio 2003, in ripetizione, aggiornamento e, occorrendo, rinnovazione delle precedenti delibere assembleari e consigliari, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale per massimi euro 624.936.779,50 (al 21 gennaio 2005 euro 618.863.689,40), mediante emissione di massime n. 1.136.248.690 (al 21 gennaio 2005 n. 1.125.206.708) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55, da riservare irrevocabilmente ed esclusivamente alla conversione delle obbligazioni del Prestito "Olivetti 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso" (ora Prestito "Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso"), in ragione di 0,471553 azioni ordinarie per ogni obbligazione presentata in conversione.

L'assemblea del 26 maggio 2003 ha inoltre deliberato un aumento di capitale per complessivi massimi euro 183.386.986,75 (al 21 gennaio 2005 euro 136.272.697,55), mediante emissione di massime n. 333.430.885 (al 21 gennaio 2005 n. 247.768.541) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, suddiviso nelle seguenti tranches, tutte scindibili:

1. tranche per massimi euro 37.398.868,65 (al 21 gennaio 2005 euro 19.425.568,80) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2000", da eseguire entro il 30 luglio 2008, mediante emissione di massime n. 67.997.943 (al 21 gennaio 2005 n. 35.319.216) azioni da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 13,815 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 4,185259 per ciascuna azione di nuova emissione);
2. tranche per massimi euro 58.916.834,35 (al 21 gennaio 2005 euro 58.022.367,15) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2001", da eseguire entro il 30 aprile 2008, mediante emissione di massime n. 107.121.517 (al 21 gennaio 2005 n. 105.495.213) azioni da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 10,488 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,177343 per ciascuna azione di nuova emissione);
3. tranche per massimi euro 21.422.652,90 (al 21 gennaio 2005 euro 17.755.377,20) posta al servizio del "Piano di Stock Option Top 2002", da eseguire entro il 28 febbraio 2010, mediante emissione di massime n. 38.950.278 (al 21 gennaio 2005 n. 32.282.504) azioni da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 9,203 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 2,788052 per ciascuna azione di nuova emissione);
4. tranche per massimi euro 50.268.799,90 (al 21 gennaio 2005 euro 41.069.384,40) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2002", da eseguire entro il 31 marzo 2008 limitatamente al primo lotto, entro il 31 marzo 2009 limitatamente al secondo lotto ed entro il 31 marzo 2010 limitatamente al terzo lotto, mediante emissione di complessive massime n. 91.397.818 (al 21 gennaio 2005 n. 74.671.608) azioni da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo previsto per le diverse opzioni in euro 9,665, 7,952 e 7,721 per ogni opzione posseduta (vale a dire rispettivamente euro 2,928015, euro 2,409061 ed euro 2,339080 per ciascuna azione di nuova emissione).

L'assemblea del 7 aprile 2005 ha inoltre deliberato un aumento di capitale per complessivi massimi euro 38.655.832,60, mediante emissione di massime n. 70.283.332 azioni del valore nominale di euro 0,55 cadauna, suddiviso nelle seguenti tranches, tutte scindibili:

1. tranche per massimi euro 11.705.656,05 posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2000-2002", da eseguire entro il 31 dicembre 2008, mediante emissione di massime n. 21.283.011 azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 6,42 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,710983 per ciascuna azione di nuova emissione);
2. tranche per massimi euro 1.132.285 posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2001-2003", da eseguire entro il 31 dicembre 2005, mediante emissione di massime n. 2.058.700 azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 8,671 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 5,012139 per ciascuna azione di nuova emissione);
3. tranche per massimi euro 474.798,50 posta al servizio dei "Piani Integrativi 2001-2003", da eseguire entro il 31 dicembre 2005, mediante emissione di massime n. 863.270 azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 7,526 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 4,350289 per ciascuna azione di nuova emissione);
4. tranche per massimi euro 22.150.920 posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2002-2003", da

eseguire entro il 31 dicembre 2008, mediante emissione di massime n. 40.274.400 azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 5,67 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,277457 per ciascuna azione di nuova emissione);

5. tranche per massimi euro 3.192.173,05 posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2003-2005", da eseguire entro il 31 dicembre 2008, limitatamente al primo lotto, entro il 31 dicembre 2009, limitatamente al secondo lotto ed entro il 31 dicembre 2010, limitatamente al terzo lotto, mediante emissione di complessive massime n. 5.803.951 azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 5,07 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 2,930636 per ciascuna azione di nuova emissione).

Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 6 maggio 2004 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo complessivo euro di 880.000.000, mediante emissione di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie, alternativamente in tutto o in parte

- (i) da offrire in opzione ai soci e ai portatori di obbligazioni convertibili, oppure
- (ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n. 58/1998.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte e per cinque anni a decorrere dal 6 maggio 2004 obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di euro 880.000.000.

L'assemblea del 7 aprile 2005 ha deliberato un aumento di capitale scindibile per complessivi massimi euro 1.420.690.865,55 mediante emissione di massime n. 2.291.344.587 azioni ordinarie e massime n. 291.729.714 azioni di risparmio da nominali euro 0,55 cadauna, godimento regolare, al servizio della fusione per incorporazione di TIM S.p.A..

Articolo 6

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinarsi nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

Articolo 7

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 8

La Società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di ventitrè membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ove il Consiglio di Amministrazione presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a spese dei soci negli stessi modi indicati al comma precedente almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine

progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare un Vice Presidente; entrambi sono rieleggibili.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

Il Consiglio potrà eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Gli estratti dal libro dei verbali delle adunanze consiliari, firmati dal Presidente o da due amministratori e controfirmati dal Segretario, fanno piena prova.

Articolo 11

Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni volta che lo creda opportuno nell'interesse sociale, o ne riceva domanda scritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Di regola la convocazione sarà fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali essa potrà aver luogo telegraficamente, per telefax o per posta elettronica, con preavviso minimo di ventiquattro ore.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è

espressamente riservato all'Assemblea generale.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione delle società di cui Telecom Italia posseda almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 13

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Articolo 14

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ovvero mediante nota scritta.

Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Articolo 15

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori con poteri delegati.

Articolo 16

I consiglieri avranno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibererà inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

SINDACI

Articolo 17

Il Collegio Sindacale è composto da cinque o da sette sindaci effettivi. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Collegio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa determinazione. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale elegge a maggioranza fra i propri componenti effettivi un Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco più anziano per età.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale limite non sono da considerare Telecom Italia S.p.A. e le società dalla stessa controllate.

Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a spese dei soci che le presentano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco supplente e tutti i sindaci effettivi non tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza);
- b) dalle Liste di Minoranza saranno tratti due sindaci effettivi. Un sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina dei sindaci effettivi, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza saranno divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti saranno assegnati ai candidati della corrispondente sezione di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procederà a nuova votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea e prevarrà la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentra il supplente appartenente alla Lista di Maggioranza ovvero alle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile

sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

ASSEMBLEA

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di convocazione entro 180 giorni, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione a' sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 19

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

Gli azionisti ordinari possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza secondo la normativa in vigore.

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Articolo 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione presiede l'Assemblea e ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà più opportuni o necessari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

POTERI SPECIALI

Articolo 22

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 474 del 1994, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro del 24 marzo 1997 - rappresentino almeno il 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata a cura del Consiglio di Amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel Libro Soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il Tribunale, su richiesta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359 ter del codice civile;
- b) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui alle lettere a) e b) della presente clausola.